

Civile Ord. Sez. 6 Num. 11666 Anno 2021
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO
Data pubblicazione: 04/05/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 31540-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- *ricorrente* -

contro

SCHITO CARLO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 1291/23/2019 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, ^{SEZ. LECCE} depositata il
18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

F. N.

1360
21

Rilevato che:

Con sentenza in data 18 aprile 2019 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da Carlo Schito contro la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato effettuato, ai sensi degli artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972, sulla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008, all'esito del quale l'Ufficio disconosceva il credito IVA utilizzato in compensazione in quanto relativo all'annualità precedente (2007) per la quale il contribuente non aveva presentato la dichiarazione. La CTR, preso atto del parziale riconoscimento del credito IVA e della produzione di due fatture a completamento dell'importo detraibile preteso dal contribuente, riteneva che l'importo richiesto con la cartella di pagamento impugnata risultava «illegittimo nella sua interezza, comprensiva di interessi e sanzioni».

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate, con atto del 15 ottobre 2019, ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.

Il contribuente è rimasto intimato.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che:

Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 d.lgs. n. 241/1990 nonché dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997, per non avere la CTR, dopo aver riconosciuto la sussistenza del credito IVA maturato nell'anno

2007, sulla base della documentazione in atti, ritenuto dovuti le sanzioni e gli interessi iscritti a ruolo e richiesti in pagamento con la cartella impugnata.

Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di IVA, l'errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale, neppure ove il credito d'imposta risulti dovuto in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale, poiché comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale, per cui è sanzionabile ai sensi dell'art. 13 d.leg. n. 471 del 1997 (Cass. n. 23755 del 2015, Cass. n. 16504 del 2016, Cass. n. 20578 del 2019).

La CTR, negando che, nel caso in cui la dichiarazione sia stata omessa e successivamente risulti comunque accertata la sussistenza del credito IVA, il contribuente sia tenuto al pagamento di sanzioni e interessi, non si è uniformata ai principi sopra richiamati.


Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 10 febbraio 2021.

Il Presidente


Antonio Greco

Antonio Greco
